



Fondazione collettiva LPP Swiss Life, Zurigo
(Fondazione)

Regolamento della commissione amministrativa

Entrata in vigore: 31 dicembre 2022

Art. 1 Dati generali

Il datore di lavoro si è affiliato alla fondazione concludendo un contratto di adesione, allo scopo di attuare la previdenza professionale in favore dei suoi dipendenti ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Lo svolgimento corretto della gestione operativa dell'opera di previdenza del datore di lavoro compete alla commissione amministrativa da organizzare ai sensi dell'art. 51 LPP. Essa è organo della fondazione.

Art. 2 Composizione e costituzione della commissione amministrativa

- 1 - In ottemperanza all'art. 51 LPP, la commissione amministrativa è composta:
 - a) di almeno una persona che rappresenta il datore di lavoro e che è da esso designata e
 - b) di un ugual numero di rappresentanti delle dipendenti e dei dipendenti assicurati, da loro stessi designati, vegliando affinché vi sia un adeguato numero di rappresentanti delle diverse categorie di dipendenti.
- 2 - La commissione amministrativa elegge tra i suoi membri un presidente, scelto per la durata di un mandato in alternanza tra la cerchia del personale secondo il cpv. 1 lett. a, oppure tra la cerchia del personale secondo il cpv. 1 lett. b.
- 3 - I membri della commissione amministrativa restano in carica per tre anni. Al termine del mandato essi possono essere rieletti.
- 4 - Un membro che ha un rapporto di lavoro con il datore di lavoro in caso di scioglimento di detto rapporto lascia la commissione amministrativa. In sua sostituzione, se non è già stato eletto un membro supplente per questa evenienza, occorre eleggere un nuovo membro che rilevi il mandato del membro uscente.

Art. 3 Scelta delle persone che rappresentano i dipendenti

- 1 - Le persone che rappresentano i dipendenti vengono elette tramite turno elettorale unico con votazione. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede all'estrazione a sorte.
- 2 - Se il numero dei candidati proposti equivale ai seggi da ripartire, le persone proposte risultano elette tacitamente. Le proposte elettorali vanno comunicate in forma adeguata.

Art. 4 Sedute; decisioni

- 1 - La commissione amministrativa viene convocata, a seconda delle esigenze, dal presidente o su richiesta di metà dei membri.
- 2 - La commissione amministrativa ha la facoltà di deliberare in caso di maggioranza dei membri presenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri presenti. Le decisioni che vincolano i datori di lavoro i cui contributi superano il 50% del contributo per l'assicurazione obbligatoria secondo la LPP possono essere prese solo previo accordo del datore di lavoro stesso (art. 66 LPP).
- 3 - In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente della commissione amministrativa.

4 - Le decisioni possono essere anche prese mediante circolare. Una delibera circolare giunge in essere se la maggioranza dei membri della commissione amministrativa la approva.

5 - Occorre tenere un rapporto sulle decisioni.

Art. 5 Compiti

Alla commissione amministrativa competono i seguenti compiti:

- a) gestione dell'opera di previdenza, in particolare controllo delle notifiche e pagamento dei contributi in base a rapporti del datore di lavoro o di ausiliari da lui incaricati
- b) attuazione del regolamento di previdenza e definizione del piano di previdenza nel quadro dei piani di previdenza offerti dalla fondazione
- c) informazione delle persone assicurate
- d) elezione dei membri del consiglio di fondazione secondo il regolamento elettorale

Essa rappresenta gli interessi dell'opera di previdenza nei confronti del consiglio di fondazione.

Art. 6 Obbligo del segreto

- 1 - I membri della commissione amministrativa nonché tutte le altre persone responsabili dell'allestimento dell'opera di previdenza sono tenuti a mantenere la massima discrezione in merito alle informazioni ricevute nell'ambito della loro attività.
- 2 - Questo obbligo permane anche dopo la fine della loro appartenenza alla commissione amministrativa risp. al loro compito nell'ambito della gestione.

Art. 7 Responsabilità

I membri della commissione amministrativa nonché tutte le altre persone responsabili dell'allestimento dell'opera di previdenza rispondono del danno che esse arrecano, intenzionalmente o per negligenza, all'istituzione di previdenza (art. 52 LPP).

Art. 8 Disposizioni finali

Il presente regolamento di gestione entra in vigore il 31 dicembre 2022 e sostituisce tutte le precedenti versioni. Esso può essere modificato in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione.

* * *